



Copia

Delibera n.4

COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addi due del mese di aprile alle ore 16:00 convocato dal Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 31/03/2021 prot. n. 964 consegnati a domicilio dal Messo Comunale Incaricato, come da sua dichiarazione, si è riunito presso i locali della Biblioteca Comunale siti in via Vittoria n° 13 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale – Dott. Polifroni Nicola, in sessione ordinaria di seconda convocazione, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	Presente
1)	CARUSO dott.ssa GIUSY	SI
2)	POLIFRONI FELICE	SI
3)	CARUSO dr. DOMENICO	NO
4)	SALINITRI dr BRUNO	SI
5)	POLIFRONI dr. DOMENICO	SI
6)	ZUCCO FILIPPO	NO
7)	CERVONARO DOMENICO	SI
8)	MASSARA DOMENICO	NO
9)	POLIFRONI dr. NICOLA	SI
10)	MARANDO BARBARA	NO
11)	SICILIANO ROCCO	NO

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Giroidini;

il Presidente accertato il numero legale dei 5 consiglieri presenti su 10 consiglieri in carica più il Sindaco dichiara aperta la seduta;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,



Durante il presente punto all'ordine del giorno sono presenti 5 Consiglieri Comunali più il Sindaco, assenti n° 5, (Caruso Domenico, Massara Domenico, Marando Barbara, Siciliano Rocco, Zucco Filippo).

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per relazionare in merito al presente punto, il quale illustra le tariffe elaborate in funzione del piano economico finanziario per l'anno 2021, di cui al punto precedente dell'ordine del giorno ed evidenzia che le stesse provvedono alla copertura integrale dei costi del servizio.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

➤ **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";



- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/07/2014 il quale all'articolo 8 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- La deliberazione n° 493/2020/R/rif con la quale l'ARERA fornisce i parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, e nel proseguimento delle disposizioni emanate lo scorso



anno con la delibera n. 443/2019, l'autorità completa il quadriennio sperimentale ed aggiorna il metodo tariffario con i parametri da applicare per l'anno 2021;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ciminà, non risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario elaborato dal comune di Ciminà in qualità di ente gestore ed approvato con la delibera di C. N° 3 del 02/04/2021, di cui al punto precedente dell'ordine del giorno, ammonta ad € 54.680,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) parere dell'organo di revisione, acquisito agli atti d'ufficio in data 26/03/2021 con prot. N° 951;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Ciminà è complessivamente pari ad € 47.481,56

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dal maggior onere sostenuto per lo smaltimento rifiuti, a seguito del consistente aumento della tariffa regionale di conferimento in discarica;



Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, che il costo relativo alle agevolazioni previste dal vigente regolamento TARI viene posto a carico delle tariffe TARI;

Preso atto della Delibera di C.C. n° 3 del 02/04/2021, di cui al punto precedente dell'ordine del giorno, viene approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, redatto dal Comune di Cimina', in qualità di Ente Gestore ed E.T.C. composto dal PEF 2021, Relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità del gestore, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 54.680,00, così ripartiti:

- *COSTI FISSI* € 22.580,00
- *COSTI VARIABILI* € 32.100,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, per cui:

86,48% a carico delle utenze domestiche;

13,52% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 05/08/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020, confermando l'impianto tariffario 2019 ai sensi dell'art. 107, c. 5 D.L. 18/2020);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, 2020 che sulla base di quanto determinato nel 2019, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR³, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 1,01, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,036;

COMUNE DI CIMINA'
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 che scaturiscono dal PEF soprarichiamato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del servizio, parere per come riportato sul retro del presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del settore finanziario, parere per come riportato sul retro del presente atto;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di lette palese e per alzata di mano:
presenti 6 - favorevoli 6 -astenuti 0 – contrari 0.;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. di stabilire, che il costo delle agevolazioni previste dal vigente regolamento TARI, viene posto a totale carico delle tariffe tari;
3. di quantificare in 54.680,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui alla delibera di C.C. N° 3/2020;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Attività	Descrizione	Kc				Parte Fissa				Kd				Parte Var.
		Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fissa (Tfrnd)	96,18	3,55	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota var (Tvrnd)	94,42		
N/A01	Musei, Biblioteche, scuole, a	0,52	130,00	130,00	67,60	0,739837	96,18	3,55	130,00	130,00	461,50	0,726344	94,42	
N/A02	Campeggi, distributori carbu	0,59	0,00	0,00	0,00	0,839430	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	1,057802	0,00	
N/A03	Stabilimenti balneari	0,71	0,00	0,00	0,00	1,010161	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	1,272636	0,00	
N/A04	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,00	0,00	0,00	0,611788	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,769311	0,00	
N/A05	Agriturismi	1,55	300,00	300,00	465,00	2,205282	661,58	9,50	300,00	300,00	2.850,00	1,943737	583,12	
N/A06	Alberghi senza ristorante	0,92	0,00	0,00	0,00	1,308942	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	1,659337	0,00	
N/A07	Case di cura e riposo	1,05	0,00	0,00	0,00	1,493901	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	1,876217	0,00	
N/A08	Uffici, agenzie, studi professi	1,05	227,00	227,00	238,35	1,493901	339,12	9,26	227,00	227,00	2.102,02	1,894632	430,08	
N/A09	Banche ed istituti di credito	0,54	0,00	0,00	0,00	0,768292	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,963684	0,00	
N/A10	Negozi abbigliamento, calzati	1,05	0,00	0,00	0,00	1,493901	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	1,888494	0,00	
N/A11	Edicole, farmacie, tabacchi	1,52	50,00	50,00	76,00	2,162599	108,13	13,34	50,00	50,00	667,00	2,729416	136,47	
N/A12	Attività artigianali tipo botteg	1,06	196,00	196,00	207,76	1,508128	295,59	9,34	196,00	196,00	1.830,64	1,911000	374,56	
N/A13	Aut. e magaz. senza alcuna	0,91	159,00	159,00	144,69	1,294714	205,86	7,98	159,00	159,00	1.268,82	1,632739	259,61	
N/A14	Attività industriali con capan	0,64	0,00	0,00	0,00	0,910568	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	1,141690	0,00	
N/A15	Attività artigianali di produzio	0,95	370,00	370,00	351,50	1,351624	500,10	8,34	370,00	370,00	3.085,80	1,706396	631,37	
N/A16	Ristoranti, trattorie, osterie,	5,54	350,00	140,00	775,60	7,882104	1.103,49	48,74	350,00	140,00	6.823,60	9,972392	1.396,13	
N/A17	Bar, caffè e pasticcerie	5,35	0,00	0,00	0,00	7,611779	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	9,628658	0,00	
N/A18	Supermercati, generi aliment	1,69	32,00	32,00	54,08	2,404469	76,94	14,84	32,00	32,00	474,88	3,036321	97,16	
N/A19	Plurilicenze alimentari	2,58	0,00	0,00	0,00	3,670727	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	4,640416	0,00	
N/A20	Ortofrutta, fiorerie, peschier	5,61	0,00	0,00	0,00	7,981698	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	10,103339	0,00	
N/A21	Discoteche, night club	1,39	0,00	0,00	0,00	1,977640	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	2,494121	0,00	
			1.814,00	1.604,00	2.380,58		3.387,00		1.814,00	1.604,00	19.564,26		4.002,92	

**Tabella tariffe****Anno 2021****Comune di CIMINA'****Utenze Domestiche**

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.corretta	Quota fissa (Tfd)	Parte Fissa			Kb	Nr.Fam.Imp.	Nr.Famiglie	Nr.corretto	Quota var (Tvd)	Parte Var.
D/1	0,75	19.172,00	15.871,10	11.903,33	0,471566	7.484,27	0,55	251,00	205,40	112,97	59,401966	12.201,16		
D/2	0,88	8.208,00	8.101,20	7.129,06	0,553304	4.482,43	0,80	61,00	59,80	47,84	86,402860	5.166,89		
D/3	1,00	4.849,00	4.765,00	4.765,00	0,628754	2.996,01	0,95	44,00	42,80	40,66	102,603396	4.391,43		
D/4	1,08	4.578,00	4.494,00	4.853,52	0,679055	3.051,67	1,10	33,00	31,80	34,98	118,803932	3.777,97		
D/5	1,11	1.349,00	1.223,00	1.357,53	0,697917	853,55	1,50	12,00	10,80	16,20	162,005362	1.749,66		
D/6	1,10	470,00	470,00	517,00	0,691630	325,07	2,50	3,00	3,00	7,50	270,008937	810,03		
		38.626,00	34.924,30	30.525,43		19.193,00		404,00	353,60	260,15		28.097,13		



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to dott. Nicola Polifroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Alessandro Tallarida

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 26-04-2021 (prot. n. 1274) e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 26-04-2021

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Elisabetta Caruso

L'Addetto incaricato

f.to Reale Rosanna

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 26-04-2021 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 1274

Data : 26-04-2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

➤ ai sensi dell'art. 134 comma 4;

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

- ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: _____

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ciminà, li 26-04-2021



Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Giroidini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Caterina Giroidini